



REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO DI ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di prima informazione e/o orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati.

ART. 2 - INFORMAZIONI E ORIENTAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

1. Per quanto concerne l'accesso alle prestazioni professionali, il servizio ha altresì ad oggetto:

- a) consulenza legale gratuita, consistente nell'attività di prima assistenza ed ascolto;
- b) resa di pareri orali;
- c) chiarimenti ed approfondimenti su leggi e procedure.

ART. 4 - ACCESSO AL SERVIZIO.

1. Può accedere allo sportello qualunque cittadino residente nel Comune di Dresano che necessiti di informazione, orientamento e consulenza per gli ambiti giuridici di seguito elencati:

- a) *Diritto civile*
- b) *Diritto di famiglia*
- b) *Locazioni, sfratti e controversie condominiali*
- c) *Diritto del lavoro*
- d) *Diritto dell'immigrazione*
- e) *Diritto amministrativo*

2. L'accesso allo Sportello è gratuito.

3. Il servizio prestato dallo Sportello viene reso nei locali ubicati all'interno del Palazzo Comunale, giorno e orario verrà successivamente resi noti al pubblico con idonee modalità.

4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

ART. 5 - PROFESSIONISTA ISCRITTO ALLO SPORTELLO.

1. Il servizio prestato allo Sportello viene reso da avvocato abilitato, che viene individuato dall'amministrazione comunale previo pubblico avviso.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ATTIVITA' DI SPORTELLO DI ASSISTENZA LEGALE GRATUITA.

1. Costituiscono cause di esclusione dall'attività di Sportello di assistenza legale gratuita:

- a) la mancata presenza dell'avvocato allo Sportello, nel turno di riferimento, senza giustificato motivo;
- b) Il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alle persone che accedono al servizio;
- c) Il venir meno dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.